

25 OTT. 2023



A.M.A. ASSOCIAZIONE MIELOLESI ABRUZZO – APS
Via De Gasperi 1/E 66020 San Giovanni Teatino (CH)
Codice Fiscale 93067860697

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE

L'anno 2023, il giorno 2 del mese di ottobre alle ore 18.15 presso la sede sociale in San Giovanni Teatino (CH) via De Gasperi 1/E si è riunita l'assemblea straordinaria della Associazione A.M.A. Associazione mielolesi Abruzzo – APS per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dello statuto societario il Signor Antonio Polichetti, Presidente della Associazione, che chiama a fungere da segretario il Signor Marco Straccini. Il Presidente, constatata la presenza di tutti i soci nelle persone di Stefano Mammarella, Chiara D'Arienzo, Mamadou Samba Diallo, Francesca Giuliani e Jacopo Somma, oltre a lui ed al segretario, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sui punti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica agli associati che il Consiglio Direttivo, a seguito delle vigenti normative fiscali, ha ritenuto indispensabile indire l'assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare le modifiche allo statuto sociale ai fini di adeguarlo alla Riforma del Terzo Settore. In particolare si rende necessario individuare le attività dell'Associazione tra quelle di interesse generale indicate nell'elenco contenuto nell'art. 5 del D.Lgs. 117/17 così come chiarito dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 20 del 27/12/2018. Inoltre lo statuto deve prevedere l'ammissione a soci dell'Associazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche, anche ad altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro e solo se il loro numero non sia superiore al 50 per cento del numero delle APS, così come previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 117/17. Il Presidente procede quindi alla lettura della nuova bozza di statuto.

Dopo ampia discussione l'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante, ed autorizza il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la sua registrazione.

Non essendovi altro su cui deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore 19.15, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

[Firma]

IL PRESIDENTE

[Firma]



ASSISTENTE TRIBUTARIO
MANUELA COSMI



STATUTO

Art. 1 Costituzione - Denominazione – Sede

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in San Giovanni Teatino – Via De Gasperi 1/E, quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata “A.m.a associazione mielolesi Abruzzo - APS” in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'associazione “A.m.a. associazione mielolesi Abruzzo - APS”, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Art. 2 Finalità e attività

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore aventi ad oggetto:

- interventi e servizi sociali di cui alla lettera “a”;
- interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera “b”;
- prestazioni socio-sanitarie di cui alla lettera “c”;
- educazione, istruzione e formazione professionale di cui alla lettera “d”;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale di cui alla lettera “i”;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili e politici di cui alla lettera “w”.

In particolare l'Associazione opera a favore delle Persone con lesione al midollo spinale e ai suoi familiari, assistendoli nei percorsi di abilitazione, integrazione sociale, familiare affinché conseguono la migliore qualità possibili di vita, autonomia personale e una reale inclusione sociale.

Tutte le attività ed iniziative intraprese dall'Associazione sono ispirate a principi di pari opportunità e sono rispettose dei diritti inviolabili della persona, dettati dalla Convenzione delle

Antonio P...
Stefano...

[Signature]
1
[Signature]

Giuseppe...
DM


Nazioni Unite sui diritti delle Persone con disabilità, ratificata dallo Stato Italiano con Legge 3 marzo 2009, n.18 nonché alle linee-guida dettate dalla FAIP – Federazione delle Associazioni Italiane di Persone con lesione al midollo spinale.

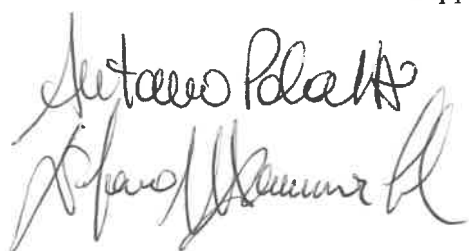
Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

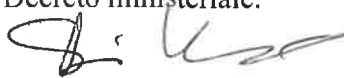
- Sostenere, stimolare con interventi di counseling i soci (o Persone con lesione al midollo spinale) a conseguire la miglior qualità possibile di vita, nell'autonomia personale, nella conoscenza di se e nella conoscenza di strumenti, degli ausili, dei metodi, ecc. utili allo scopo.
- Svolgere azioni di sensibilizzazione e promozione affinché le Persone con lesione al midollo spinale possano integrarsi nel loro ambiente sociale, familiare, scolastico e lavorativo.
- Promuovere attività ed eventi per la facilitazione delle pratiche sportive ed opportunità per il miglioramento delle condizioni psicofisiche e del benessere delle Persone con lesione al midollo spinale.
- Fornire supporto di segretariato sociale in forma gratuita ai soci (o Persone con lesione al midollo spinale), su diritti, agevolazioni, ecc. previsti per Legge in loro favore, specialmente negli ambiti di salute, studio, lavoro, mobilità eliminazione delle barriere architettoniche, accessibilità turistica ecc.
- Collaborare con altre Associazioni ed Enti, sia pubblici che privati, che operino nel medesimo settore e che abbiano finalità analoghe o comunque compatibili con quelle dell'Associazione.
- Realizzare attività per la conoscenza dei diversi strumenti o ausili.

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.





Jacopo Somma





DM

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art. 3 Soci dell'associazione

Sono soci dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione. La base associativa può essere costituita anche da altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, ma solo se il loro numero non sia superiore al 50 per cento del numero delle APS.

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto.

I soci hanno gli stessi diritti e stessi doveri; eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Il numero dei soci è illimitato.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 4 Diritti e doveri dei soci

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

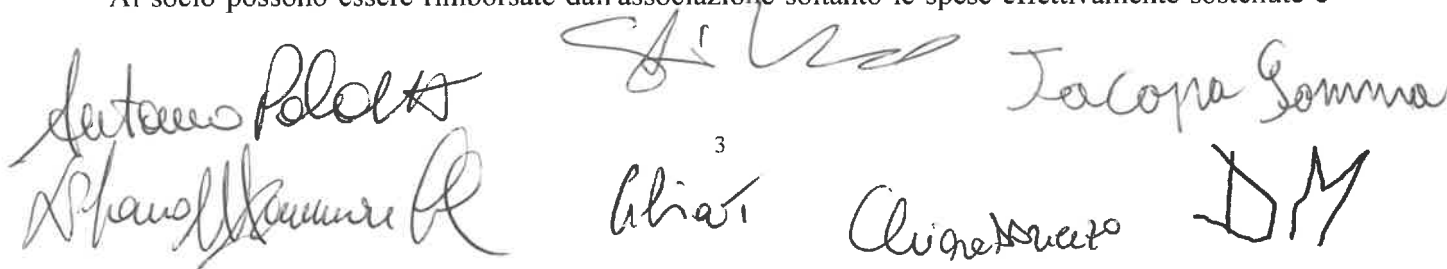
I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

I soci prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Al socio possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e


The bottom of the document features several handwritten signatures in black ink. From left to right, they appear to be: a signature that looks like 'Antonio Polito', a signature that looks like 'Antonio Polito', a signature that looks like 'Antonio Polito', a signature that looks like 'Antonio Polito', a signature that looks like 'Antonio Polito', a signature that looks like 'Antonio Polito', a signature that looks like 'Antonio Polito', a signature that looks like 'Antonio Polito', a signature that looks like 'Antonio Polito', and a signature that looks like 'Antonio Polito'. There is also a small number '3' written in the center.

documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

I soci che prestano attività di volontariato in forma attiva, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 5 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa per almeno 2 anni;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Art. 6 Sostenitori

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art. 7 Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- L'assemblea;
- Il consiglio direttivo;



Jacopo Somma



4
Mier

Alfonso
DM

- 
- Il presidente;
 - Il vice presidente;
 - Il collegio dei revisori (organo facoltativo);
 - Il collegio dei probiviri (organo facoltativo).

L'elezione degli organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, nel rispetto della libertà di partecipazione al elettorato attivo e passivo.

Art. 8 L'assemblea

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e le sue decisioni sono attuate dal Consiglio Direttivo.

Nelle Assemblee hanno diritto al voto i Soci in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio o Rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre Membri del Comitato Direttivo o un decimo dei Soci ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro Membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

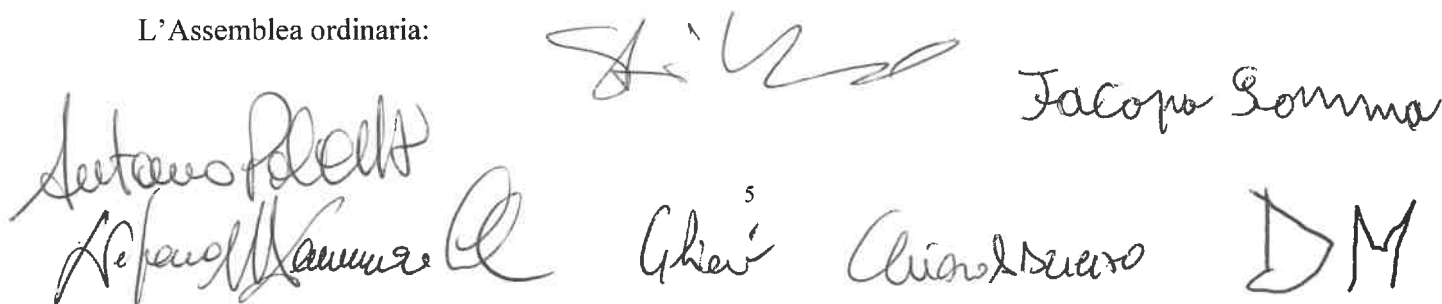
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica quali mail o whatsapp, da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'intervento in Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

L'Assemblea è validamente costituita in 1° convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci. In 2° convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:



Stefano Pelli
Jacopo Somma
Gherardo
Cristiano
DM

- 
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il Bilancio o Rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
 - si esprime sull'esclusione dei Soci dall'Associazione;
 - si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi Soci;
 - delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
 - fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
 - destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sulla trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo Statuto occorrono in 1° convocazione il voto favorevole della metà più uno dei Soci, in 2° convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà dei Soci e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

Nelle deliberazioni del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i Membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di Membri non inferiore a 3 e non superiore a 9, eletti dall'Assemblea dei Soci.

I Membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i Soci.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei Membri del Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei Membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea dei Soci deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Antonio Pizzelli *Stefano* *Jacopo Gomma*
Alessandro *Gianni* *Chiara* *DM*

Il Consiglio Direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il Bilancio o il Rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione dei Soci;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti

all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi dal Membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail almeno 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i suoi Membri; esso è convocato ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei Membri ne facciano richiesta.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi Membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Se il Consiglio Direttivo è composto da 3 Membri, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

L'intervento alle Sedute del Consiglio Direttivo può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

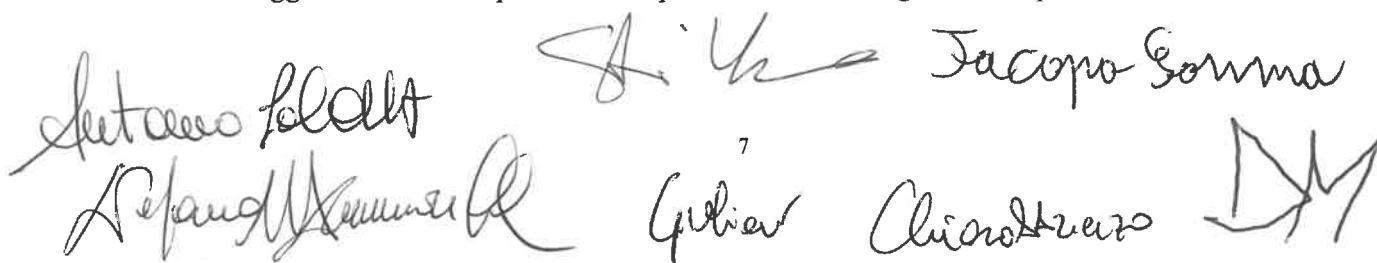
I Verbali di ogni Seduta del Consiglio Direttivo sono redatti in forma scritta a cura del Segretario, o da chi ha svolto le funzioni di Segretario; detti Verbali, sottoscritti dal medesimo e da chi ha presieduto la Seduta, vengono conservati agli atti.

Art. 10 Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. From left to right, they appear to be: 'Antonio Polenta', 'Roberto...', 'Gubier', 'Cristoforo...', and 'Jacopo Somma'. There is also a small number '7' written above the signature 'Gubier'.

Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 11 Il Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 Il Segretario

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art. 13 L'Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

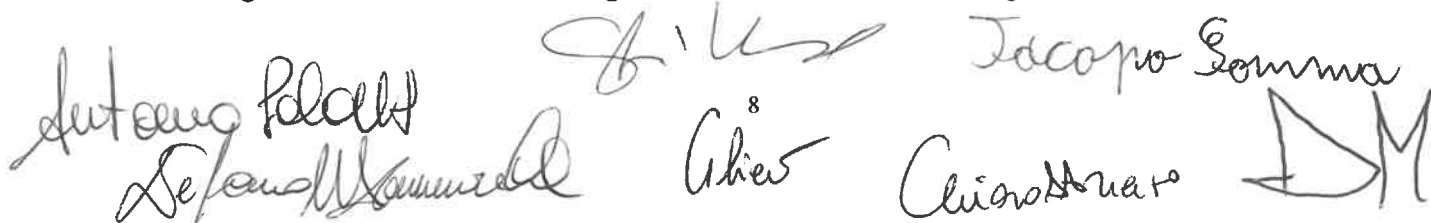
Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori


Antonio Polizzi, Stefano Mammola, 8, Giacomo Somma, Cleonora, DM

legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 14 Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 15 Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i.,

 The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. From left to right, they appear to be: Antonio Polelli, Stefano Mammucelli, Gianfranco, Giacomo Somma, and another signature that looks like 'DM'. There is also a small number '9' written above the signature 'Gianfranco'.

comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 16 Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Art. 17 Bilancio sociale e informativa sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

ART. 18 Scioglimento



Giacomo Somma



10
Gian

Alcino D'Amico DM

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione

sarà nominato un Liquidatore scelto anche fra i non Soci, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore che perseguono finalità analoghe oppure ai fini di pubblica utilità e comunque ai fini di utilità sociale secondo le disposizioni dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 19 Rinvio

Per quanto non espressamente qui riportato si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di Legge vigenti in materia.

San Giovanni Teatino, lì 02/10/2023

Antonio Pella
Di Vito
Manuela Cosmi
Gubiani
Alessandro
Jacopo Somma
DM

25 OTT. 2023

UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE
* Agente di pubblica amministrazione *
Ufficio Territoriale di Pescara
Piazza Italia, 15 - 66121 Pescara

originale dell'atto qui
registrato il 25 OTT. 2023
n. 1668 serie 3
Versanti Euro
(ATTO ESENTATO)
con Mod. del
IL DIRETTORE TERRITORIALE
Manuela Cosmi
Firma su delega del Direttore Provinciale
Augusto Caimano
ASSISTENTE TRIBUTARIO
MANUELA COSMI